



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Venezia Mestre, il 26 marzo 2008

Ufficio del Difensore Civico
30171 - VENEZIA MESTRE
Tel. 041-23834207/212 Telefax 041-5042372
Sito web: www.difensorecivico.veneto.it



E-mail: merito@consiglio.veneto.it

Rit. n. MERLO /2001

DA: dott. magistrale p. o. Roberto Merlo (041-23834207 / 800-294000)
A: Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea. Commissione provinciale Sociale e Sanità
C. A.: signori Cristiano Pavarin e Guglielmo Brusco
Fax: 0425-29526
OGGETTO: ricorso

In relazione alla nota di codesto Partito, avente a oggetto **"proposta per l'eliminazione dell'obbligo di pagamento della retta alberghiera per i familiari dei malati psichiatrici e degli ultra sessantacinquenni non autosufficienti ricoverati in strutture residenziali extraospedaliere, si rileva che esse verte in buona sostanza, su quattro questioni principali le problematiche connesse all'applicazione della legge 3 dicembre 1931, n. 1580**, recante "Nuove norme per la rivalsa delle spese di ospedalità e manicomiali", la questione delle prestazioni agevolate a persone con *handicap* permanente grave nonché a soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti; la disputa sulla compartecipazione alle spese dei familiari cosiddetti civilmente obbligati; le conseguenze derivanti dalla mancata presentazione dei redditi dei predetti congiunti

In proposito, con riguardo alla fattispecie dell'integrazione della retta di ricovero presso strutture residenziali, si osserva che l'orientamento giurisprudenziale sfociato nelle sentenze della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione n. 3629/04 e 18244/04, **risulta oggi superato dalla più recente Giurisprudenza di merito**: in tal senso, si veda la recentissima sentenza del Tribunale di Lucca n. 174/08 secondo cui "Fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 109/98, della L.130/2000, e della L. 328/2000, non vi era dubbio che l'obbligo da parte dei soggetti tenuti agli alimenti, e l'azione di rivalsa da parte dell'ente erogatore del servizio, previsti dalla L. 1580/1931, non fossero stati abrogati dalla legge 833/78, nel caso di un servizio socio assistenziale reso a domanda, con anticipazione degli oneri da parte dell'ente (Cass. 3629/04, relativa ad un ricovero concluso nel 1995, Cass. 481/98, Cass. 7989/94). Il quadro normativo **muta** con l'art. 25 della L. 328/2000, il quale prevede che ai fini dell'accesso agli interventi ed ai servizi in questione la verifica della situazione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni del D.Lgs 109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000".

Il Tribunale, dopo avere richiamato l'art. 3, comma II ter, D.Lgs. 109/98, **ha affermato che**, pur non essendo ancora stato emanato il previsto D.P.C.M., "la norma è immediatamente applicabile nella parte in cui prevede, con immediata efficacia precettiva, che in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione potrà tenersi conto della situazione

economica del solo economica del solo assistito", **non potendo il Comune "esercitare l'azione di rivalsa prevista dalla legge 1580/1931 sui soggetti tenuti agli alimenti, in quanto tale istituto deve ritenersi implicitamente abrogato dalle norme sopra analizzate"**.

Tale orientamento appare ormai **pacifico e costante**: si veda, in proposito, TAR Sicilia -Sezione staccata di Catania - Sezione Quarta, sentenza 11/01/2007, n. 42, che ha statuito, con riferimento appunto all'art. 3, comma II ter, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, che, - nella parte in cui viene valorizzata la "situazione economica del solo assistito", la norma da ultimo citata può essere direttamente applicata, anche a prescindere dalla mancata adozione del D.P.C.M. in essa previsto, trattandosi di prescrizione immediatamente precettiva, che non necessita di disposizioni attuative di dettaglio"; ma anche l'ordinanza 17/01/1008, n. 43 del t.a.r. Toscana - Firenze - Sezione Seconda, che ha accolto la domanda incidentale di sospensione della determinazione del dirigente dei Servizi integrati di assistenza sociale territoriale del Comune di Firenze (Distretto/Quartiere2), ritenendo, altrimenti, la sussistenza del danno grave ed irreparabile, sul presupposto che "la retta per l'assistenza parametrata ai redditi dell'assistita medesima, ivi compresa le indennità della stessa eventualmente percepite in ragione della accertata invalidità".

Riguardo infine ai **cosiddetti civilmente obbligati**, TAR Lombardia, Sezione Prima, sent. N. 291/08 sembra **aver definitivamente chiarito** che la disciplina di cui ai D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, 3 maggio 2000, n. 130, con specifico rimando ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti sensi dell'art. 433 del codice civile, non può trovare applicazione "per considerare obbligati alle spese anche altri familiari al di là dell'avente diritto alla prestazione.

Da ultimo, Massimo Dogliotti, **magistrato di Cassazione civile**, nell'articolo "**Gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti tenuti agli alimenti di persone assistite**" ha notato che "**un rifiuto al ricovero** (perché, ad esempio, il richiedente povero non si è rivolto ai parenti per ottenere il pagamento della retta, o perché questi contattati dal richiedente o dall'ente non l'hanno consentito), potrebbe integrare, se del caso, **ipotesi di reato di omissione di atti d'ufficio**".

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario, utile od opportuno, si porgono sensi della più distinta considerazione.



Dottore magistrato
Roberto M...
[Handwritten signature]